

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 19/02/2000

Oggetto L.R. 21 Gennaio 2000, n. 8.
Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.

Obiettivo La Regione promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino, l'espansione delle attività commerciali e distributive connesse, l'associazionismo fra i produttori del settore, la formazione professionale degli operatori del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica al fine di migliorare il patrimonio bufalino regionale.

Beneficiari Destinatari delle agevolazioni regionali sono:
1) agricoltori, anche non a titolo principale, cooperative e loro consorzi, società di persone, per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d);
2) università degli studi ed enti pubblici o privati di ricerca e di sperimentazione per le iniziative di cui alla lettera e);
3) associazioni di produttori, riconosciute ai sensi della vigente normativa, per l'iniziativa di cui alla lettera f);
4) associazioni di produttori, cooperative e loro consorzi, enti locali singoli od associati per le iniziative di cui alle lettere g), h), i) ed l).

Azioni La Regione finanzia le seguenti iniziative:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento degli allevamenti, la realizzazione di impianti e strutture di svezzamento e di ingrasso degli annuoli, di conservazione, trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e dei suoi derivati;
b) l'acquisto di macchine e di attrezzature per l'esercizio dell'attività di allevamento;
c) l'acquisto di maschi riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici;
d) la destagionalizzazione dei parti delle fattrici bufaline in modo da concentrare la produzione aziendale annuale di latte nei mesi da aprile a settembre;
e) l'effettuazione di indagini e di ricerche sulle dinamiche e sulle tecniche degli allevamenti, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecniche di allevamento bufalino, con particolare riguardo alla fecondazione artificiale;
f) la promozione dell'associazionismo fra i produttori del settore al fine di adattare in comune la produzione e l'offerta degli associati alle esigenze del mercato;
g) lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché di conferenze teorico-pratiche per gli operatori del settore;
h) l'istituzione di borse di studio per laureandi con tesi di laurea concernenti l'allevamento bufalino e per neo-laureati partecipanti a corsi di specializzazione in materia;
i) le azioni dirette alla promozione dei prodotti bufalini quali l'organizzazione di convegni, seminari, mostre e la stampa di pubblicazioni e di periodici;

l) le azioni pubblicitarie dirette a stimolare, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l'acquisto dei prodotti bufalini.

Spese ammissibili La Giunta regionale, in relazione al programma operativo di intervento, stabilisce annualmente la natura e l'ammontare dei contributi che possono essere concessi per le iniziative di cui sopra.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

Procedure La Giunta regionale approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, il programma operativo di intervento per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'allevamento bufalino.

La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità ed i criteri di accesso e di erogazione dei contributi.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 21 gennaio 2000, n. 8 (B.U. 5/2000).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili